



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

Direzione Tecnico-Scientifica
Servizio Rete Laboratori e misure in campo

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Accordo Quadro

**Fornitura di sistemi miniaturizzati di identificazione batterica
per analisi microbiologiche dei laboratori ARPAS**

Durata mesi 36 (trentasei)

CIG: 94240067C4

ARPAS
Protocollo Interno N. 4435/2022 del 22-11-2022
Allegato 2 - Class. T.III - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Indice

1.	OGGETTO DELL'APPALTO	4
2.	CONDIZIONI GENERALI DEGLI ACCORDI QUADRO	5
3.	EFFICACIA DEGLI ACCORDI QUADRO E PERIODICITA' DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA	5
4.	DURATA E VALORE STIMATO DEGLI ACCORDI QUADRO E DELL'APPALTO	6
4.1.	Durata del contratto	6
4.2.	Importo	6
4.3.	Valore massimo stimato complessivo dell'appalto	7
5.	PRESCRIZIONI GENERALI	7
5.1.	Schede tecniche	7
5.2.	Caratteristiche specifiche prodotti	7
5.3.	Scadenza dei prodotti	8
6.	CONSEGNA DEI PRODOTTI	8
7.	MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	10
7.1.	Quinto d'obbligo	10
7.2.	Revisione prezzi	10
7.3.	Sostituzione di prodotti fuori commercio	10
8.	SOGGETTI INCARICATI DELL'ESECUZIONE DEGLI ACCORDI QUADRO	11
9.	VERIFICHE E ACCETTAZIONE DELLE FORNITURE	12
10.	CERTIFICATI DI PAGAMENTO	13
11.	CORRISPETTIVO, MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO	13
12.	GARANZIA DEFINITIVA	14
13.	OBBLIGHI DI GARANZIA	15
14.	CONDIZIONI DELLA FORNITURA E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ	16
15.	PENALI	17
16.	OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO	18
17.	SUBBAPALTO	18
18.	RISOLUZIONE	19
19.	NUOVO CONTRAENTE PER SCORRIMENTO DI GRADUATORIA	20
20.	RECESSO	20
21.	SOPRAVVENUTA ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP	20
22.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E OBBLIGO DI RISERVATEZZA	21
23.	FORMA DELL'ACCORDO QUADRO	21

Capitolato tecnico prestazionale
FORNITURA DI SISTEMI MINIATURIZZATI DI IDENTIFICAZIONE BATTERICA

24.	SPESE CONTRATTUALI	21
25.	RINVIO NORMATIVO	21
26.	CLAUSOLA FINALE	21

Allegati:

Allegato A

PREMESSA

Questa premessa descrittiva contiene alcuni dei criteri fondamentali per la corretta interpretazione ed esecuzione del presente capitolato, dei suoi allegati e degli altri atti di gara, alla stregua dei canoni di buona fede, correttezza e leale collaborazione che devono informare i rapporti tra le parti contraenti.

Per lo svolgimento delle proprie attività laboratoristiche e dipartimentali le strutture operative dell'ARPAS hanno bisogno di un costante approvvigionamento di una vasta gamma di materiali rientranti in diverse classi tipiche della ricerca nonché di materiali di consumo legati all'utilizzo del parco di apparecchiature scientifiche utilizzate.

La fornitura sarà affidata mediante la sottoscrizione di un contratto di appalto stipulato in forma di accordo quadro con unico fornitore e con tutte le condizioni prefissate ai sensi dell'art. 54 comma 3 del d.lgs. 50/2016 Codice dei Contratti pubblici (nel proseguo anche Codice).

Il presente Capitolato disciplina l'esecuzione del contratto tra l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (nel seguito anche "ARPAS" o "Agenzia" o semplicemente Stazione appaltante) e l'operatore economico, ovvero il soggetto di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 (o "Codice") che risulti aggiudicatario della procedura di gara (nel seguito "ditta aggiudicataria" o "appaltatore" o "Fornitore") in ordine alla fornitura di sistemi miniaturizzati di identificazione batterica per analisi microbiologiche dei Laboratori dell'ARPAS, volto a garantire lo svolgimento delle proprie attività nell'ambito delle finalità istituzionali assegnate all'Agenzia.

1. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la conclusione di un accordo quadro ex art. 54, comma 3 del Codice dei Contratti pubblici (nel proseguo anche Codice), per la fornitura di sistemi miniaturizzati di identificazione batterica - CIG 94240067C4 da effettuarsi secondo le condizioni e le modalità di esecuzione come descritte nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

La descrizione della fornitura, la tipologia di confezione, nonché i quantitativi sono riportati nell'Allegato A che costituisce parte integrante del presente Capitolato speciale d'appalto.

Gli operatori economici, dovranno formulare un prezzo per ciascun articolo. Nell'ipotesi in cui vengano formulate offerte incomplete, al solo fine di rendere equivalente la consistenza delle medesime e quindi poter comparare le offerte, si procederà ad attribuire agli articoli non quotati dal concorrente un valore pari al prezzo più alto proposto per lo stesso articolo dalle altre imprese concorrenti.

Potranno essere accettate e valutate offerte incomplete purché l'offerta presentata, sebbene incompleta, comprenda almeno l'80% degli articoli richiesti.

Nell'ipotesi in cui, invece, uno o più articoli non venissero quotati da nessun concorrente gli stessi articoli verranno stralciati e fatti oggetto di successiva procedura.

I materiali di cui sopra sono destinati ai laboratori ARPAS situati presso le sedi di seguito indicate:

- 1. Sede di Cagliari Viale Ciusa, 6 09131 Cagliari**
Struttura operativa:
 - Laboratorio Cagliari.
- 2. Sede di Portoscuso Via Napoli, 7 09010 Portoscuso (CI)**
Struttura operativa:
 - Laboratorio Portoscuso.
- 3. Sede di Sassari Via Rockefeller, 58/60 07100 Sassari**
Struttura operativa:

- Laboratorio Sassari.

Fatte salve le ulteriori prestazioni specificate nelle clausole del presente capitolato, dei suoi allegati e degli altri atti della gara, la fornitura s'intende comprensiva della consegna al piano dei prodotti e, ove applicabile, della garanzia, anche a fini di sostituzione dei prodotti viziati o comunque non conformi alle caratteristiche e ai requisiti richiesti, per un anno dall'esito positivo della verifica di conformità relativa alle singole consegne.

2. CONDIZIONI GENERALI DEGLI ACCORDI QUADRO

L'appalto è affidato mediante la stipulazione di un accordo quadro con unico fornitore ai sensi dell'art. 54, comma 3 del Codice, con il quale la stazione appaltante e l'operatore economico definiscono le clausole fondamentali che disciplinano gli specifici contratti attuativi (ordinativi di fornitura) da affidare durante un dato periodo, le caratteristiche tecniche imprescindibili dei prodotti da fornire, i prezzi e i tempi di consegna.

L' accordo quadro ha una durata massima di tre anni e un limite massimo di spesa complessivo per l'intero periodo, il quale viene determinato moltiplicando i prezzi di aggiudicazione dei prodotti per le rispettive quantità presunte di cui al fabbisogno determinato.

Nell'ambito del predetto limite massimo di spesa risultante dopo l'espletamento della fase di aggiudicazione, possono essere rimodulate, entro il periodo di operatività di ciascun accordo quadro, le quantità dei singoli prodotti da acquisire sulla base dei fabbisogni effettivi dei laboratori ARPAS.

Pertanto le quantità indicate nell' allegato hanno il solo fine di quantificare un fabbisogno presunto della stazione appaltante, essendo meramente indicative e non vincolanti per l'Agenzia. Le quantità effettive dei beni da somministrare verranno perciò determinate dall'ARPAS secondo le proprie necessità e l'affidatario non potrà promuovere alcuna pretesa per eventuali variazioni quantitative.

L' accordo quadro si estingue al termine del relativo periodo di operatività di tre anni definito come al successivo punto, anche nel caso in cui non sia stato completamente utilizzato il limite massimo di spesa. L' accordo quadro si estingue, altresì, nel caso in cui detto limite sia raggiunto prima della scadenza del suddetto periodo di operatività.

Con la stipula dell'accordo quadro l'ARPAS non assume alcun obbligo di acquisire un quantitativo minimo di prodotti né di esaurire il limite massimo di spesa stesso.

3. EFFICACIA DEGLI ACCORDI QUADRO E PERIODICITA' DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA

L'accordo quadro è efficace dal momento della sottoscrizione delle parti, senza che occorra alcun ulteriore specifico atto formale, fino allo scadere del termine dell'obbligazione di garanzia dei prodotti dell'ultima consegna effettuata. Il primo ordinativo di fornitura è emesso dall'ARPAS entro un termine massimo di 60 giorni dalla data di stipula. Gli ordinativi di fornitura sono emessi mediante gli strumenti di comunicazione individuati dall'Agenzia in sede di stipula.

Gli ordinativi di fornitura contengono le tipologie di prodotti richiesti, le quantità, le sedi dei laboratori destinatari delle consegne nonché i nominativi e i numeri di telefono dei referenti incaricati di ricevere i prodotti e di verificarne la conformità (DEC/assistenti). Il fornitore s'impegna a evadere tempestivamente gli ordinativi nonché a soddisfare eventuali richieste di informazioni sullo stato degli ordini.

È facoltà della Stazione Appaltante disporre l'esecuzione anticipata ex art. 32 comma 8 D.Lgs. 50/2016 e, nei casi previsti dall'articolo 32 comma 8 del codice, l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza.

La ditta aggiudicataria è tenuta a dare inizio alle prestazioni dalla data di richiesta di esecuzione anticipata.

Le sospensioni e le proroghe sono regolate in conformità all'art. 106 e 107 del D.Lgs. n. 50/2016.

4. DURATA E VALORE STIMATO DEGLI ACCORDI QUADRO E DELL'APPALTO

4.1. Durata del contratto

L'effettiva operatività dell'accordo quadro – fermo restando quanto stabilito nel precedente articolo in ordine alla sua efficacia – ha una durata di tre anni decorrenti dalla data di emissione del primo ordinativo di fornitura, ovvero una minore durata determinata dall'esaurimento del limite massimo di spesa complessivo di cui al successivo articolo.

Resta inteso che i singoli ordini devono essere emessi esclusivamente entro il termine di operatività dell'accordo. Nel rispetto dei tempi di consegna contrattualmente previsti, gli ultimi ordini emessi possono richiedere che l'esecuzione avvenga anche oltre il termine di scadenza dell'operatività contrattuale, restando comunque regolati dall'accordo quadro.

Ai sensi dell'art 106 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016, ARPAS si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto per il tempo necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, avvalendosi dell'opzione di proroga e comunque per un tempo non superiore a 6 mesi. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione.

4.2. Importo

L'importo posto a base di gara è pari a € 27.500,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. Vista la natura delle prestazioni, non sono previsti oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale.

I prezzi offerti in sede di gara rimarranno fissi ed invariati per tutta la durata contrattuale, compatibilmente con le previsioni normative di cui all'art. 106 del Codice dei contratti e di cui al Codice civile e salvo quanto previsto al successivo paragrafo 7.2.

Al momento della sottoscrizione dell'accordo quadro, il fornitore riconosce che l'offerta economica presentata è remunerativa di tutti gli oneri diretti e indiretti che lo stesso sostiene per la fornitura oggetto dell'appalto. Lo stesso non può eccepire, nel corso dell'espletamento delle prestazioni contrattuali, la mancata conoscenza di circostanze e/o condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati per pretendere ulteriori corrispettivi.

Il limite massimo di spesa complessivo per l'intero periodo di operatività dell'accordo quadro si ottiene dalla somma del valore di aggiudicazione del lotto, determinato moltiplicando le quantità stimate di consumo di ciascun prodotto nel periodo di operatività dell'accordo per il relativo prezzo unitario offerto in sede di gara.

Il limite massimo di spesa complessivo dell'accordo quadro non costituisce garanzia di corrispettivo contrattuale in quanto ha il solo scopo di individuare il valore economico massimo del contratto, non essendo previsto nessun importo minimo da ordinare.

4.3. Valore massimo stimato complessivo dell'appalto

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 commi 4, 10 e 16 del Codice, il valore stimato massimo complessivo triennale del presente appalto di fornitura è pari a € 27.500,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, come specificato al paragrafo 4.2 e comprensivo dell'opzione di proroga.

Tale importo non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale in quanto ha il solo scopo di individuare il valore economico del presente appalto nel suo insieme.

L'importo degli oneri per la sicurezza è pari a zero per la mancanza di costi da interferenza. Trattandosi di mera fornitura, ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del d.lgs. 81/08, e in base ai criteri fissati dall'ex Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (Det. N. 3/2008 del 5 marzo 2008), non è stato predisposto il DUVRI.

5. PRESCRIZIONI GENERALI

Tutti i prodotti oggetto dell'appalto di fornitura devono essere conformi alle vigenti normative statali e/o comunitarie e relativi aggiornamenti o qualsiasi altra disposizione vigente in materia, per quanto attiene, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- alle autorizzazioni, alla produzione, importazione e immissione in commercio;
- alla produzione da parte di ditta certificata ISO 9001:2015 (valida per attività di sviluppo, fabbricazione, vendita e distribuzione di dispositivi diagnostici, reattivi per analisi di laboratorio) e la rispondenza a tutti gli standard europei di qualità;
- alle caratteristiche tecniche e chimico-fisiche, alle prescrizioni relative alla sterilità ove previsto;
- alle prescrizioni relative all'etichettatura e stampigliatura di ogni imballaggio di trasporto e/o confezione;
- a eventuali altre caratteristiche specificate.

5.1. Schede tecniche

La Ditta aggiudicataria dovrà corredare la fornitura dei materiali con le schede tecniche di ciascun prodotto attraverso le quali venga comprovata la corrispondenza della composizione ai requisiti richiesti e le relative Schede di sicurezza aggiornate (SDS) secondo il Regolamento 830/2015 e s.s.m.m.i.i. ed eventuale bibliografia.

Ogni scheda tecnica dovrà riportare la denominazione, il codice articolo, la descrizione delle caratteristiche (es. titolo, tipo di confezionamento, pezzatura, ecc.). I prodotti consegnati dovranno inoltre essere corredati dalla documentazione esplicativa sulla modalità d'uso, provenienza di fabbricazione, certificato di analisi dei lotti di produzione recanti il numero di riferimento e la relativa data di scadenza, modalità di conservazione.

Tutte le informazioni dovranno essere prodotte dalla Ditta aggiudicataria in lingua italiana. Qualora non fossero reperibili in lingua italiana, sarà consentito produrre le stesse in lingua inglese.

I prodotti richiesti dovranno essere forniti in contenitori idonei, con chiusura di sicurezza e con la data di scadenza del materiale espressamente indicata nella confezione. Per i prodotti da conservare a temperatura refrigerata, le istruzioni sulla corretta conservazione dovranno essere indicate anche sull'imballaggio esterno.

5.2. Caratteristiche specifiche prodotti

Sistemi miniaturizzati di identificazione batterica

Capitolato tecnico prestazionale
FORNITURA DI SISTEMI MINIATURIZZATI DI IDENTIFICAZIONE BATTERICA

Per i sistemi miniaturizzati di identificazione batterica i requisiti e le quantità stimate, per i singoli prodotti, sono indicati nell' Allegato A.

Di seguito vengono riassunti alcuni requisiti cui devono rispondere i prodotti offerti:

- numero di test biochimici uguale o maggiore di 20 per i batteri non enterici non esigenti (*Pseudomonas* e altri Gram negativi);
- numero di test biochimici uguale o maggiore di 30 per tutti gli altri batteri (*Staphylococcus*, *Clostridium*, streptococchi e batteri enterici più esigenti);
- numero di test aggiuntivi necessari per l'identificazione (es.: catalasi, ossidasi; esclusa la colorazione di Gram) in numero non superiore a 1;
- numero di passaggi per la preparazione dell'inoculo non superiore a 2;
- produrre una risposta entro le 24/48 ore di incubazione per tutte le tipologie;
- identificazione dei profili batterici e lettura dei risultati assistita da un software e di un database costantemente aggiornato (disponibile 24h/24);
- fornitura completa dei prodotti complementari associati quali: soluzioni e/o media specifici per l'allestimento della sospensione batterica di inoculo, sistema di annotazione dei risultati, eventuali vassoi e coperchi necessari per l'incubazione, reagenti ausiliari da aggiungere al momento della lettura e quant'altro necessario al completamento dell'esecuzione del test;
- istruzioni d'uso;
- etichette esterne riportanti i dati di identificazione del prodotto (lotto, scadenza e temperatura di conservazione);
- idoneo certificato di controllo qualità riportante nel dettaglio le caratteristiche del prodotto;
- confezione sigillata del singolo prodotto.

Reattivi e prodotti associati

I reattivi e i prodotti associati, indispensabili per il completamento dell'esecuzione di ciascun sistema di identificazione richiesto, dovranno essere offerti in **quantità sufficiente per l'utilizzo del numero di sistemi multitest richiesti di cui all'Allegato A (colonna G – Fabbisogno triennale presunto)**.

In ragione della rapida deperibilità e scadenza di detti reattivi e prodotti associati, è richiesta la loro consegna cadenzata in funzione delle specifiche esigenze manifestate da ARPAS.

5.3. Scadenza dei prodotti

I prodotti richiesti (sistemi multitest di identificazione, reattivi e prodotti accessori) dovranno avere al momento della consegna una validità di utilizzo pari almeno ai 4/5 della vita media del prodotto.

6. CONSEGNA DEI PRODOTTI

Il fornitore ha l'obbligo di consegnare i prodotti presso le sedi dei Laboratori ARPAS indicate entro un termine massimo di 10 giorni lavorativi dalla ricezione degli ordinativi di fornitura nell'orario intercorrente tra le ore 09.00 e le ore 13.00, escluse le giornate prefestive e festive, fatta salva una diversa pattuizione dell'orario da concordare con le singole sedi.

In caso di consegna incompleta o evasa in ritardo si applicano le penali di cui al successivo art. 15, fatta eccezione per i casi di temporanea indisponibilità dovuta a cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà del fornitore che, comunque, dovranno essere comunicati, immediatamente e per iscritto a mezzo di posta elettronica certificata entro 10 giorni lavorativi successivi alla ricezione degli ordinativi, precisando la denominazione del prodotto, la causa e il periodo previsto di indisponibilità. La comunicazione entro il predetto termine esime il fornitore dall'applicazione delle penali per ritardata consegna; il mancato rispetto di tale termine determina la completa decadenza da tale esenzione.

Capitolato tecnico prestazionale
FORNITURA DI SISTEMI MINIATURIZZATI DI IDENTIFICAZIONE BATTERICA

In caso di temporanea indisponibilità di uno o più prodotti, verrà concordato per iscritto un nuovo termine di consegna per ciascun prodotto, ovvero la sostituzione del/i prodotto/i ordinato/i con altro/i aventi caratteristiche compatibili con l'utilizzo al quale la merce richiesta è destinata e senza oneri aggiuntivi di spesa a carico dell'Agenzia.

Il fornitore deve garantire l'evasione di qualsiasi ordinativo di fornitura, indipendentemente dal quantitativo in esso indicato.

La consegna avviene al piano ed è effettuata da un corriere o da una persona di fiducia del fornitore. Il personale della sede che riceve i prodotti firma la ricevuta di avvenuta consegna; tale firma attesta la sola corrispondenza del numero dei colli ricevuti.

Il fornitore assume su di sé ogni responsabilità per infortuni o danni a persone e cose che dovessero verificarsi in dipendenza dell'esecuzione della fornitura, qualunque ne sia la natura e la causa.

Sono a carico del fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi all'erogazione della fornitura oggetto dell'accordo quadro, nonché a ogni altra attività che si rendesse necessaria per l'erogazione della stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri relativi alle spese di trasporto e di viaggio.

Il fornitore deve in particolare adottare tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione dei prodotti durante il trasporto, nel rispetto delle norme di settore, garantendo, nei casi previsti dalle norme di legge e/o dalle indicazioni delle case produttrici, il trasporto fino alla consegna mediante veicoli dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e refrigerazione al fine di garantire la catena del freddo.

I prodotti da conservare a temperatura diversa da quella ambientale dovranno essere evidenziati mediante apposite etichette.

Il prezzo del trasporto e della consegna s'intende ricompreso nel corrispettivo offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.

La consegna per ciascuna sede destinataria avviene in colli; l'imballaggio di ciascun collo deve essere a perdere, realizzato impiegando il materiale più idoneo in rapporto sia alla natura dei prodotti sia al mezzo di spedizione prescelto e deve garantire l'integrità finale dei prodotti consegnati. Sull'imballaggio dei colli deve essere apposta un'etichetta contenente le seguenti informazioni:

- dati identificativi del fornitore;
- dati dell'ordinativo di fornitura;
- sintetica descrizione dei prodotti contenuti;
- eventuali avvertenze o precauzioni particolari che devono essere in lingua italiana e chiaramente leggibili;
- tutte le indicazioni/etichette previste da legge.

Non deve essere impedita la lettura delle informazioni sopra descritte sull'imballaggio esterno causato dall'apposizione di eventuali ulteriori etichette da parte di terzi (es. corriere, depositario, ecc).

Le sedi di consegna potranno subire variazioni, sia numeriche che di ubicazione, nel periodo di vigenza dell'degli accordo/i per effetto di eventuali decisioni organizzative assunte dall'ARPAS o in ragione di convenzioni stipulate con Enti, senza che il fornitore possa avere nulla a pretendere.

Nei limiti di quanto previsto dal presente Capitolato, l'ARPAS si riserva la facoltà di modificare, concordandoli preventivamente con l'affidatario, alcuni aspetti operativi della fornitura, in funzione di innovazioni normative o di nuove esigenze di natura organizzativa o procedurale che nel corso del periodo di vigenza contrattuale dovessero intervenire.

7. MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

7.1. Quinto d'obbligo

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 12, del Codice dei Contratti pubblici, nel corso dell'esecuzione dell'accordo quadro l'ARPAS può imporre al fornitore variazioni in aumento della fornitura, fino a concorrenza di un quinto dell'importo dell'accordo quadro, agli stessi patti, prezzi e condizioni dell'accordo quadro originario.

La modifica dell'accordo quadro entro il quinto dell'importo originario è proposta dal RUP e formalizzata con atto di sottomissione sottoscritto dagli stessi soggetti che hanno sottoscritto l'Accordo quadro originario.

7.2. Revisione prezzi

A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi possono essere aggiornati in ragione della variazione effettiva dei prezzi di listino, in aumento, su richiesta scritta del fornitore, o in diminuzione, sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, e comunque entro il tetto massimo rappresentato della variazione percentuale dell'indice ISTAT dei "Prezzi alla produzione dell'industria" registrato tra il mese della stipula dell'Accordo e quello in cui viene richiesta la revisione.

La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 5 per cento rispetto al prezzo originario.

La revisione dei prezzi è approvata dal RUP e può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

7.3. Sostituzione di prodotti fuori commercio

Qualora nel periodo di operatività dell'Accordo quadro si verifichi la cessazione della produzione o comunque la indisponibilità prolungata di prodotti, attestata da comunicazioni ufficiali o comunque formali delle case produttrici, il fornitore può proporre la sostituzione con un prodotto equivalente, a un prezzo non superiore a quello del prodotto che viene sostituito.

La proposta di sostituzione è formulata per iscritto al RUP, che risponde per iscritto autorizzando o negando l'autorizzazione alla sostituzione del prodotto. A seguito dell'autorizzazione alla sostituzione del prodotto viene resa ufficiale una versione aggiornata dell'Elenco dei prodotti ordinabili, caratterizzata da un numero progressivo crescente.

6.3 Modifiche non sostanziali del contratto

Qualora nel periodo di operatività dell'Accordo quadro si verifichi la necessità per l'Agenzia di acquisire prodotti di nuova produzione, ovvero di prodotti la cui necessità non era stata prevista in

sede di preparazione degli atti di gara, purché ricadenti nelle Classi di prodotti di cui agli allegati rubricati sotto la lettera "A" e comunque di natura con ogni evidenza analoga a quelli oggetto dell'appalto, il RUP può richiedere al fornitore una quotazione di tali prodotti.

Il RUP valuta la congruità della quotazione proposta dal fornitore per analogia con prodotti simili presenti nell'Accordo quadro o per comparabilità coi prezzi praticati sul mercato, e rimette alla stazione appaltante le valutazioni circa le variazioni del valore dell'Accordo quadro.

Qualora la somma delle moltiplicazioni delle quantità stimate per i rispettivi prezzi unitari proposti dia luogo a un importo inferiore a 1.000 euro, ovvero superiore a 1.000 euro ma inferiore all'1% del valore dell'Accordo quadro stipulato col fornitore, l'aggiunta di tali prodotti all'Accordo quadro è considerata una modifica non sostanziale ai fini dell'applicazione dell'art. 106, comma 1 lettera e) del Codice dei contratti pubblici.

Le modifiche non sostanziali sono formalizzate mediante Atto aggiuntivo stipulato dagli stessi soggetti che hanno sottoscritto l'Accordo quadro originario. Nel periodo di operatività di ciascun Accordo quadro non possono essere stipulati più di due Atti aggiuntivi per modifiche non sostanziali.

A seguito della stipula di un Atto aggiuntivo per modifica non sostanziale viene resa ufficiale una versione aggiornata dell'Elenco dei prodotti ordinabili, caratterizzata da un numero progressivo crescente.

8. SOGGETTI INCARICATI DELL'ESECUZIONE DEGLI ACORDI QUADRO

Il contratto è sottoscritto dal Direttore del Servizio Rete Laboratori misure in campo (RLMC), struttura presso la quale opera il **Responsabile unico del procedimento (RUP)** che, nella fase di esecuzione del contratto, svolge, oltre a quelle previste dalla vigente normativa, le funzioni di seguito indicate:

- dirige l'esecuzione degli accordi quadro e controlla il corretto adempimento delle prestazioni, avvalendosi per ciascun accordo del Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) o proprio assistente referente del laboratorio o dipartimento, all'uopo individuato;
- provvede al coordinamento di tutte le attività contrattuali;
- provvede al controllo tecnico-contabile e al monitoraggio della spesa consentita dall' accordo quadro, verificando altresì i relativi consumi, ai fini dell'emissione degli ordinativi di fornitura in relazione ai diversi prodotti nel rispetto del massimale previsto per l'accordo quadro;
- provvede all'emissione dei certificati di pagamento e alla comminazione delle penali da ritardo o inadempimento.
- propone la variazione del quinto d'obbligo di cui all'art. 7.1;
- valuta le proposte di prezzi relativi a nuovi prodotti non presenti nell'Accordo quadro originario di cui all'art. 7.3;
- propone alla stazione appaltante la risoluzione del contratto quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 108 del Codice dei Contratti pubblici.

Prima della stipula dell'accordo quadro, è nominato un Direttore dell'esecuzione dell'accordo quadro (DEC), il cui nominativo è indicato in contratto. Il DEC dipende funzionalmente dal RUP, che ne controlla e coordina l'operato, e dal RUP può sempre essere sostituito in ogni funzione attribuitagli dal presente capitolato e dagli altri atti di gara.

In particolare, sotto il controllo del RUP e a lui costantemente riferendo, il DEC:

- interloquisce col Responsabile di commessa al fine di ottenere la corretta esecuzione della fornitura;

- quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, svolge le attività di cui all'art. 108 del Codice dei Contratti pubblici;
- verifica la conformità della fornitura e a tal fine può individuare uno o più assistenti che lo coadiuvano;
- in caso di esito positivo della verifica, comunica l'esito al RUP.

Durante il periodo di efficacia dell'accordo quadro sono legittimati ad esprimere la volontà della stazione appaltante nei confronti del fornitore, il Direttore del Servizio, il RUP e, nei limiti delle sue competenze, il Direttore dell'Esecuzione dell'accordo quadro (DEC) coadiuvato da assistenti espressamente individuati in ciascuna struttura operativa coinvolta. Il DEC dipende funzionalmente dal RUP e può essere da questi sostituito in ogni funzione attribuitagli dal presente capitolato e dagli altri atti di gara.

L'ARPAS non si riterrà vincolata né responsabilizzata da atti, dichiarazioni o comportamenti posti in essere, nei rapporti col fornitore, con i suoi organi, ausiliatori, dipendenti o collaboratori o con subappaltatori, da soggetti diversi, anche se collaboratori o incardinati negli stessi uffici o strutture dei soggetti legittimati sopra indicati.

Il fornitore, per parte sua, prima della stipula dell'accordo quadro, comunica alla stazione appaltante, il nominativo del Responsabile di commessa, che ha il compito di controllare l'esatto, corretto e tempestivo adempimento di tutte le obbligazioni previste dall'appalto e di garantire la continuità operativa della fornitura interfacciandosi e coordinandosi col DEC e/o col RUP.

Tutte le comunicazioni, incluse le eventuali contestazioni di inadempienza, indirizzate al Responsabile di commessa si intendono come presentate direttamente al fornitore.

9. VERIFICHE E ACCETTAZIONE DELLE FORNITURE

La conformità dei prodotti alle specifiche tecniche prescritte nonché dei documenti di trasporto sono accertate per ciascuna consegna dal DEC, coadiuvato da uno o più assistenti operativi individuati presso ciascuna struttura destinataria. L'avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro obbligatoriamente nel documento di trasporto, emesso in duplice copia di cui una deve essere consegnata al DEC o al suo assistente della sede destinataria dei prodotti; sul documento di trasporto devono essere riportati i dati identificativi del fornitore (incluso codice fiscale e partita iva), il numero di beni consegnati, il numero di protocollo e la data dell'ordinativo di fornitura inviato dal committente, la data e il luogo di avvenuta consegna nonché eventuali annotazioni inerenti alla consegna del materiale.

All'atto della consegna del materiale ordinato l'assistente al DEC della sede destinataria dei prodotti effettua il controllo quantitativo controllando il numero dei colli consegnati e il rispetto dei termini di consegna; la firma sul documento di consegna attesta, pertanto, la sola corrispondenza del numero dei colli ricevuti.

Lo stesso procede, successivamente, alla verifica delle caratteristiche tecniche e, in particolare, dell'integrità degli imballaggi degli involucri o delle confezioni con i quali i prodotti sono consegnati, della conformità dell'elenco degli articoli consegnati con quello all'ordinativo di fornitura, della presenza di difetti, alterazioni, lacerazioni o tracce di manomissioni, nonché ove applicabile della congruità delle date di scadenza dei prodotti stessi.

Nel caso in cui tali controlli siano effettuati da un assistente del DEC, l'esito dei controlli è comunicato al DEC entro 5 giorni lavorativi dalla data di consegna.

Capitolato tecnico prestazionale
FORNITURA DI SISTEMI MINIATURIZZATI DI IDENTIFICAZIONE BATTERICA

In caso di esito positivo della verifica, il DEC, entro 15 giorni decorrenti dalla data della consegna, comunica al RUP l'esito positivo delle verifiche.

In caso di esito negativo della verifica, il DEC formula al Responsabile di commessa le contestazioni relative alla non conformità dei prodotti a quanto specificato negli atti progettuali o alla non regolarità o completezza degli eventuali documenti di accompagnamento previsti e/o dei documenti di trasporto, e fissa un termine, non superiore a 5 (cinque) giorni lavorativi, per il corretto adempimento della prestazione contestata.

In tal caso il DEC comunica al RUP la quota parte dei prodotti richiesti con l'ordine di fornitura che è stata verificata con esito positivo.

I prodotti che, per qualsiasi motivo, siano stati contestati dal DEC, salvo quanto previsto al capitolo 15, dovranno essere sostituiti a cura e spese del fornitore, entro il termine assegnato.

10. CERTIFICATI DI PAGAMENTO

Il RUP, entro 7 giorni dalla data delle verifiche o dalla positiva chiusura delle contestazioni, rilascia il certificato di pagamento relativo al corrispettivo della consegna, dandone immediata comunicazione al fornitore, ai fini dell'emissione della relativa fattura.

Nel caso in cui siano evidenziati ritardi rispetto ai termini pattuiti per la consegna o per l'intervento in sostituzione o in garanzia, ovvero inadempimenti per incompleta o carente esecuzione delle prestazioni contrattualmente assunte, il RUP procede all'applicazione delle penali, come meglio descritte nel successivo capitolo 15, ed indica nel certificato di pagamento il relativo ammontare, che sarà trattenuto al momento del pagamento dell'importo fatturato.

11. CORRISPETTIVO, MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

I corrispettivi verranno liquidati dall'Agenzia previa presentazione di regolare fattura che sarà emessa a fronte di ogni ordinativo di consegna, al termine della totale e completa effettuazione delle forniture ivi indicate. In ogni caso, il fornitore può emettere le fatture soltanto dopo aver ricevuto la comunicazione di rilascio del certificato di pagamento, ovvero qualora siano decorsi almeno 30 giorni dal completamento della consegna, in assenza di qualsiasi comunicazione sulla conformità dei prodotti consegnati.

L'ARPAS, a seguito della completa effettuazione delle forniture indicate nei singoli ordinativi e dopo l'esito positivo delle verifiche effettuate dal Direttore dell'Esecuzione, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 30 giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse.

Qualora l'ARPAS riceva la fattura in data anteriore a quella di rilascio del certificato di pagamento, il pagamento stesso sarà eseguito entro 30 giorni dalla data di rilascio del certificato, ovvero nel limite di 30 giorni dopo la scadenza dei termini stabiliti per il rilascio del certificato di pagamento, sempre che entro tale limite non siano state notificate dal RUP contestazioni sulla conformità dei prodotti.

In caso di contestazioni notificate nel termine per il rilascio del certificato di pagamento, i termini per il pagamento sono sospesi fino al rilascio del certificato di pagamento emesso a chiusura delle contestazioni.

Ciascuna fattura emessa deve essere intestata all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - (C.F.92137340920) – Via Contivecchi 7 – 09122 Cagliari e inviata alla struttura operativa destinataria della fornitura in forma elettronica tramite il Sistema di Interscambio ai sensi del D.M. n. 55 del 03/04/2013, secondo il Codice Univoco Ufficio riportato nella tabella seguente.

Unità Organizzative ARPAS	Codice_Ufficio	Codice_Univoco_Ufficio
Laboratorio Cagliari	ARPAS_DCA_00	CVCEWM
Laboratorio Portoscuso	ARPAS_DSU_00	8KXYHS
Laboratorio Sassari	ARPAS_DSS_00	LQY82Z

L'ARPAS, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, non potrà procedere al pagamento della fattura che non riporti il codice CIG relativo a ciascun accordo quadro.

Sull'importo del corrispettivo spettante al fornitore è operata la detrazione delle somme eventualmente dovute all'ARPAS a titolo di penali per inadempienze ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

Secondo quanto previsto dall'art. 30, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016, in caso di ottenimento del Durc che segnali un'inadempienza contributiva, l'importo corrispondente alla inadempienza stessa è trattenuto dal certificato di pagamento per il successivo versamento diretto a beneficio degli enti previdenziali e assicurativi.

In attuazione del comma 5-bis dello stesso articolo, su ciascuna fattura è effettuata la ritenuta di garanzia pari allo 0,50%; in occasione della liquidazione finale si provvederà allo svincolo di tutte le ritenute di garanzia operate nel corso della vigenza contrattuale, previo rilascio del Durc.

Il pagamento della fattura è effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale con accredito sul conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010 n. 136, indicato dal fornitore prima della stipula del contratto. L'eventuale sostituzione della persona rappresentante del fornitore e di quella autorizzata a riscuotere e quietanzare, nonché ogni variazione relativa al conto corrente rispetto alle indicazioni contenute nel contratto, devono essere notificate all'ARPAS entro sette giorni dall'avvenuta variazione, inviando, se necessario, la correlata documentazione.

Il fornitore assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136. I pagamenti di importi superiori a € 5.000,00 sono subordinati alle verifiche previste ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18.01.2008 n. 40 recante le modalità di attuazione del citato articolo. Il servizio consiste nell'attività di assistenza ai collaudi di accettazione delle nuove apparecchiature acquisite da ARPAS.

12. GARANZIA DEFINITIVA

L'affidatario dell'accordo quadro deve costituire, ai fini della sottoscrizione del contratto, una garanzia definitiva sotto forma, a sua scelta, di cauzione o fideiussione, con le stesse modalità previste per la costituzione del deposito provvisorio di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e nella misura stabilita dall'art. 103, comma 1 dello stesso decreto.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50 del 2016 per quella provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall'affidamento dell'appalto e l'incameramento della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell'ARPAS, la quale, ai sensi dell'art. 103, comma 3 del D.Lgs. n. 50 del 2016, aggiudica la gara al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia definitiva è prestata per l'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dall'accordo quadro nonché di quelle assunte con la sottoscrizione del Patto d'integrità.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e deve avere validità per tutta la durata dell'accordo quadro.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della fornitura nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha, altresì, il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione appalto.

Il fornitore deve provvedere al reintegro della garanzia, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte per qualsiasi causa, entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ARPAS, pena la risoluzione dell'accordo quadro.

In caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione dell'ultimo certificato di pagamento.

Lo svincolo è automatico, non necessita del nulla osta del committente ed è effettuato con le modalità di cui all'art. 103, comma 5, del Codice dei Contratti pubblici.

Il pagamento del corrispettivo dell'ultima consegna dei prodotti è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa secondo le modalità previste dall'art. 103, comma 6, del D.lgs. 50/2016.

13. OBBLIGHI DI GARANZIA

L'aggiudicatario è obbligato alla garanzia dei prodotti forniti, per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.), per due anni dall'esito positivo della verifica di conformità delle singole consegne.

Nel periodo di garanzia l'ARPAS ha diritto alla sostituzione gratuita, ogni qualvolta accerti il mancato, non perfetto o cattivo funzionamento dei prodotti consegnati ovvero rilevi il difetto di fabbricazione, la mancanza delle qualità essenziali o la non conformità alle specifiche tecniche prescritte dal presente capitolato.

L' ARPAS esercita il diritto alla garanzia mediante denuncia al fornitore dei vizi, della mancanza di qualità o del cattivo o non perfetto funzionamento del prodotto fornito. La garanzia si estende ai vizi, difformità o non perfetto funzionamento che siano stati denunciati entro il periodo di garanzia indicato nel primo capoverso del presente articolo, anche a quelli che non siano stati constatati al momento della verifica di conformità.

Il fornitore deve provvedere alla sostituzione del prodotto entro cinque giorni dalla segnalazione del difetto. Se entro il suddetto termine il fornitore non adempie agli obblighi di garanzia così descritti, l'ARPAS applicherà, in relazione ad ogni giorno di ritardo, le penali previste dall'art. 15 e potrà anche

esercitare il diritto di esecuzione in danno, per tale intendendosi il diritto di far eseguire da altri operatori economici la sostituzione dei prodotti difettosi, addebitandone tutti i costi, debitamente documentati, all'aggiudicatario, fermo restando il diritto al risarcimento degli eventuali danni cagionati dal mancato tempestivo intervento in garanzia.

Per ogni intervento di sostituzione in garanzia viene redatta un'apposita nota in duplice copia, sottoscritta, per l'Agenzia, dal DEC, e per il fornitore, da un incaricato di quest'ultimo, nella quale sono indicati la data di richiesta di sostituzione e il giorno dell'avvenuta sostituzione del prodotto. La copia della stazione appaltante viene conservata dal DEC. L'avvenuto intervento di sostituzione può essere accertato dall'assistente del DEC per la sede di consegna, che ne dà comunicazione con email al DEC.

La garanzia non si applica ai danni imputabili a comportamenti dolosi o colposi dei dipendenti o di altre persone, ad incendi, terremoti ed altre calamità naturali e ad un uso non conforme alle istruzioni di utilizzo e manutenzione.

14. CONDIZIONI DELLA FORNITURA E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA'

Sono a carico del fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi all'esecuzione della fornitura nel suo insieme e ad ogni altra attività che si renda necessaria o, comunque, opportuna per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Il fornitore garantisce l'esecuzione dell'insieme delle prestazioni contrattuali nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato, nei documenti cui rinvia il presente capitolato e negli altri atti di gara, nell'offerta economica e nel patto d'integrità, assumendosi ogni responsabilità per ciò che riguarda le caratteristiche e i requisiti dei prodotti forniti, nonché per ogni eventuale inconveniente e danno provocato dal loro possibile impiego e non imputabile a lavoratori o terzi.

Il fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore al momento dell'affidamento e quelle sopravvenute sino al momento della consegna dei prodotti; si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'ARPAS da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti; si obbliga a consentire all'Agenzia di procedere in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'accordo quadro, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'accordo quadro, restano a esclusivo carico del fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Il fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della stazione appaltante, assumendosi ogni relativa alea.

Il fornitore si obbliga a:

- rifondere all'ARPAS l'ammontare di eventuali oneri che quest'ultima dovesse sostenere a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del fornitore stesso;
- manlevare e tenere indenne l'ARPAS dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'utilizzo dei prodotti oggetto dei contratti ovvero in relazione ai diritti di privativa vantati da terzi.

15. PENALI

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, rispetto ai termini stabiliti all'art. 6 comprendenti eventuali deroghe ed eccezioni ivi disciplinate, nella consegna dei prodotti presso ciascuna delle sedi di consegna, è applicata al fornitore una penale pari all'1 per mille dell'importo complessivo dell'ordine, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Il ritardo non dev'essere imputabile né all'ARPAS né a causa di forza maggiore.

Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine assegnato per la sostituzione del prodotto viziato o non conforme alle specifiche tecniche secondo quanto previsto all'art. 5, è applicata al fornitore una penale pari all'1 per mille dell'importo complessivo dell'ordine, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Il ritardo non dev'essere imputabile né all'ARPAS né a causa di forza maggiore.

In caso di esito negativo della verifica di conformità dei prodotti forniti in sostituzione, il DEC quantifica una penale pari allo 0,7 per mille dell'importo complessivo di aggiudicazione del lotto e assegna un ulteriore termine, non superiore a cinque giorni lavorativi, per il corretto adempimento delle prestazioni contestate.

Le penali sono irrogate nel certificato di pagamento che viene rilasciato dal RUP e comunicato al fornitore ai fini dell'emissione della fattura, e sono applicate sull'importo fatturato.

Le penali da ritardo sono applicate immediatamente al fornitore che non abbia addotto giustificati motivi per il ritardo stesso e il relativo ammontare viene decurtato dal corrispettivo dovuto in occasione della prima liquidazione delle somme spettanti al fornitore.

Le penali vengono applicate previa formale contestazione degli addebiti al Responsabile di commessa da parte del DEC. A tal fine, il DEC fissa un termine non inferiore a 10 giorni dalla comunicazione delle contestazioni, entro il quale il Responsabile di commessa deve far pervenire, per iscritto, le proprie controdeduzioni. Qualora, entro il predetto termine, il Responsabile di commessa non invii le proprie controdeduzioni ovvero queste ultime non siano ritenute idonee a giustificare l'inadempimento, il DEC propone l'importo delle penali al RUP, il quale applica le stesse decurtando l'importo dal corrispettivo spettante al fornitore, in occasione della prima liquidazione utile del corrispettivo di una singola fornitura.

Le penali - a qualsiasi titolo comminate - non possono complessivamente superare il 10% dell'importo contrattuale della fornitura relativa al singolo lotto; il superamento di tale soglia comporta la risoluzione di diritto del accordo quadro per il singolo lotto.

In caso di applicazione delle penali, l'ARPAS si riserva comunque il diritto di pretendere il risarcimento del maggior danno, come consentito dall'art. 1382 cod. civ., nonché la risoluzione dell'accordo quadro in caso di gravi o/e reiterati inadempimenti.

L'irrogazione delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento delle obbligazioni, per la non corretta esecuzione delle quali è sorto l'obbligo di pagamento delle penali.

L'accettazione della prestazione tardiva da parte della stazione appaltante non fa venire meno il diritto all'applicazione della penale.

Nel caso in cui il ritardo nella consegna presso alcuna delle sedi si prolunghi per più di 10 giorni, il RUP, può disporre, dandone comunicazione al fornitore, l'esecuzione in danno, senza che sia esclusa l'irrogazione delle penali. In tal caso, però, il fornitore è esonerato dall'adempimento della prestazione di consegna dei consumabili.

16. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Il fornitore del servizio assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla garanzia di integrale osservanza della normativa vigente (nonché delle modifiche che rispetto alla stessa dovessero intervenire nel periodo contrattuale) in materia retributiva, contributiva, di rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché in materia di diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e di prevenzione infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, oltre che l'integrale rispetto di ogni altra disposizione in vigore o futura per la tutela dei lavoratori e ne sostiene gli oneri.

Qualora a carico del fornitore risulti, durante la vigenza contrattuale, una situazione di non correttezza contributiva o previdenziale, il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà effettuato ai sensi dell'art. 30, comma 5, del Codice dei Contratti pubblici. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale si applica quanto previsto dal comma 6 del citato articolo.

Resta inteso che qualsiasi onere derivante dall'applicazione delle norme di cui al primo capoverso, sarà a carico del fornitore, il quale, inoltre, si assume la responsabilità per i fatti negativi che possano derivare all'ARPAS dal comportamento del fornitore medesimo nella gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti.

Ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, il fornitore assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine all'integrale osservanza e applicazione del contratto collettivo di categoria nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona per il quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto. I contratti collettivi andranno applicati anche dopo la scadenza fino alla sostituzione o rinnovo degli stessi.

17. SUBBAPALTO

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni e conformemente alle modalità di cui all'art. 105 del D. Lgs.n. 50/2016, previa autorizzazione della stazione appaltante.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto.

In caso di mancata indicazione all'atto dell'offerta delle parti del servizio/fornitura che intende subappaltare, il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Il fornitore deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, il fornitore trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti pubblici.

Il contratto di subappalto indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Gli eventuali contratti tra il fornitore subappaltante e i subappaltatori devono contenere, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi relativi alla tracciabilità finanziaria di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del Codice dei Contratti pubblici.

Il controllo delle attività affidate in subappalto è svolto dal DEC il quale, in caso di inosservanza da parte dell'impresa aggiudicataria delle disposizioni di cui all'art. 105 del Codice, provvede a darne tempestiva segnalazione al RUP.

Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 105 del Codice dei Contratti pubblici.

Nel caso in cui l'aggiudicatario intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura per l'aggiudicazione dell'accordo quadro e devono essere depositati, prima o contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo quadro.

È ammessa la cessione dei crediti nei limiti delle disposizioni indicate all'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n.50/2016 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52.

18. RISOLUZIONE

Ferme restando le ipotesi di risoluzione dell'accordo quadro previste dall'art. 108 del Codice dei Contratti pubblici con le modalità ivi indicate e le altre ipotesi di risoluzione previste dal presente capitolato, dagli altri atti di gara, dal codice civile e dalle altre norme di legge, costituiscono fattispecie, tra loro alternative, di risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ:

- a) la cessione del contratto e il subappalto non autorizzato;
- b) la violazione degli obblighi di tracciabilità di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136;
- c) il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del patto di integrità;
- d) la non veridicità del contenuto dei documenti e delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- e) l'inosservanza degli obblighi di cui al successivo articolo 22- Tutela della privacy e obblighi di riservatezza;
- f) il mancato reintegro della garanzia eventualmente escussa entro il termine di cui al precedente art. 11;
- g) l'applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale (cfr. precedente art. 15).

In tutti i casi summenzionati la stazione appaltante ha la facoltà, previa comunicazione espressa al fornitore di volersi avvalere delle clausole risolutive sopra indicate, di considerare l'accordo quadro risolto di diritto per colpa del fornitore medesimo, di procedere all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva, altresì, ogni altra azione che l'ARPAS stesso ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Tale facoltà di risoluzione stragiudiziale dell'accordo quadro è esercitata dal responsabile della stazione appaltante mediante comunicazione al fornitore da darsi via Pec o con altro strumento di comunicazione provvisto di analoga certezza legale.

Ai fini dell'eventuale risoluzione contrattuale, il DEC svolge le attività di cui all'art. 108 del Codice dei Contratti pubblici.

In caso di risoluzione, è sempre fatto salvo il diritto della stazione appaltante al risarcimento di tutti i danni subiti ed è sempre consentita all'Agenzia l'esecuzione, in danno dell'aggiudicatario, della fornitura o della parte di fornitura non effettuata.

19. NUOVO CONTRAENTE PER SCORRIMENTO DI GRADUATORIA

Ai sensi dell'art. 110 del Codice dei Contratti pubblici, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e di concordato preventivo, ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione dell'accordo quadro ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dall'accordo quadro ai sensi dell'articolo 92, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia dell'accordo quadro, l'ARPAS può interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara relativa al lotto interessato, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo accordo quadro per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento della fornitura. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

20. RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del d.lgs. 159 del 2011, l'ARPAS può recedere dall'accordo quadro, in qualunque tempo, con le modalità di cui all'art. 109 del Codice dei Contratti pubblici, previo pagamento delle prestazioni relative alle forniture eseguite, nonché del valore degli articoli già ordinati e in attesa di essere consegnati, oltre al pagamento del decimo dell'importo delle consegne non eseguite, calcolato come descritto al comma 2 del citato art. 109.

La stazione appaltante ha, inoltre, il diritto di recedere unilateralmente dall'accordo quadro, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza gli obblighi di cui al precedente comma, nei casi di:

- a) giusta causa;
- b) reiterati inadempimenti del fornitore, anche se non gravi.

La giusta causa ricorre, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

1) qualora sia stato presentato contro il fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, Codice dei Contratti pubblici;

2) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante l'accordo quadro. Il recesso è esercitato dal responsabile della stazione appaltante mediante comunicazione al fornitore da darsi via Pec o con altro strumento di comunicazione provvisto di analoga certezza legale.

21. SOPRAVVENUTA ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP

Qualora nel corso del contratto sopravvenga una convenzione stipulata a seguito di procedura di affidamento centralizzata da ConsipSpA, inerente la fornitura oggetto dell'accordo quadro, con parametri migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato, ai sensi dell'art. 1, comma 13, della L. n.

135/2012, le parti attiveranno apposito negoziato con facoltà per l'Agenzia di recedere dal contratto senza che la Ditta aggiudicataria possa avanzare pretese di natura risarcitoria o indennitaria nel caso in cui la Ditta non accetti di ricondurre i propri prezzi e condizioni ai limiti previsti dall'art. 26, comma 3, L. n. 488/1999.

22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E OBBLIGO DI RISERVATEZZA

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto della normativa del Regolamento UE n. 2016/679 e, per quanto ancora vigente, del d.lgs. n. 196 del 2003 e s.m.i., esclusivamente nell'ambito della procedura regolata dal presente capitolato d'onere.

Il Fornitore si impegna a non divulgare, anche successivamente alla scadenza delle obbligazioni contrattuali, notizie di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi genere degli atti di cui sia eventualmente venuto in possesso in ragione del accordo quadro affidatogli.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'ARPAS ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l'accordo quadro, fermo restando l'obbligo, gravante sul Fornitore, di risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

23. FORMA DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro è stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica oppure nelle altre forme previste dall'art. 32, comma 14, del Codice dei Contratti pubblici.

24. SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del fornitore tutte le spese inerenti all'accordo quadro, ivi comprese le spese di bollo e quelle di registrazione in caso d'uso dovute secondo le norme vigenti.

25. RINVIO NORMATIVO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si applicano le disposizioni del codice civile e del Codice dei Contratti pubblici.

26. CLAUSOLA FINALE

Il contenuto dei chiarimenti forniti dalla Stazione Appaltante in sede di gara, anche in ordine a precisazioni ed interpretazioni univoche di previsioni contenute nei documenti progettuali, costituiscono prescrizioni vincolanti anche ai fini dell'esecuzione degli accordi quadro e dei relativi contratti.

II RUP